

## **Quarto blocco di risposte alle domande pervenute al 15 settembre 2025**

- 1. Relativamente ai requisiti dell'area struttura previsti nel disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7) e nel disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (allegato 6) si richiede se l'area dei paddock esterni non coperti possa essere considerata ai fini del soddisfacimento della superficie minima prevista per le varie categorie di capi quando gli animali non sono al pascolo (es. 6 metri quadri per le bovine adulte).**

R: Il SQNBA è finalizzato a certificare il superiore livello di benessere degli animali allevati. I disciplinari per l'allevamento stallino dei bovini prescrivono, tra gli altri, i requisiti che devono avere i ricoveri. I disciplinari che prevedono il ricorso al pascolo prevedono anche i requisiti che l'area di pascolo deve soddisfare. L'unica certificazione che non prevede il ricovero in stalla è l'allevamento di bovini integralmente al pascolo.

Quindi i disciplinari per i bovini allevati con ricorso al pascolo (allegato 7) e per i bovini in allevamento familiare (allegato 6), prevedono che gli animali vengano allevati in stalla ma che il 30 % di essi trascorra almeno 60 giorni al pascolo ogni anno.

Se non sono al pascolo quindi, gli animali devono essere ricoverati in stalla, e la stalla deve garantire alcuni requisiti.

Nello specifico, il disciplinare per i bovini allevati con ricorso al pascolo prevede tre situazioni stalline:

- a) Bovine da latte su lettiera permanente: ogni bovina deve disporre in stalla di 6 mq e ogni manza deve disporre di 3,5 mq.
- b) Bovine da latte su cuccette: il numero di cuccette in stalla deve essere almeno pari al 90 % del numero delle bovine presenti. Non sono previste misure minime di spazio per capo.
- c) Bovini da carne: in questo caso il disciplinare richiede che vi siano in stalla 2,5 mq / capo per bovini fino a 400 Kg di peso vivo e di ulteriori 0,5 mq per ogni ulteriori 100 Kg di peso vivo, fino ad un massimo di 4,5 mq per soggetti da 800 Kg e oltre.

Il disciplinare per i bovini allevati in allevamento familiare prevede, oltre ai tre casi precedenti, anche una quarta possibilità:

- d) Bovini a stabulazione fissa: tutti gli animali dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee. Tutti i capi non in lattazione devono essere liberi per almeno 60 giorni all'anno, al pascolo oppure su un'area di esercizio.

Quindi, i due disciplinari prevedono che un bovino possa trovarsi al pascolo oppure in stalla: sia il pascolo che la stalla devono sempre avere i prescritti requisiti.

- 2. Nel caso in cui parte dei capi bovini di un allevamento che applica il disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso al pascolo (allegato 7) vengano mantenuti in un paddock aperto nei mesi invernali, quando i capi non sono al pascolo, che presenta limitate superfici coperte esclusivamente in corrispondenza delle mangiatoie e per garantire il riparo in caso di condizioni climatiche avverse, è possibile non considerare in questo caso le superfici minime disponibili previste per la stabulazione libera in stalla (es. 6 metri quadri per le bovine adulte) ?**

R: No non è possibile, l'utilizzo del paddock è ammesso nei mesi invernali ma deve essere garantita la superficie minima per capo prevista dalla stabulazione libera in stalla per il decubito e la

presenza di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

In ogni momento, un bovino deve trovarsi al pascolo, oppure in una stalla che rispetti uno o l'altro dei requisiti prescritti: le vacche e le manze da latte su lettiera permanente devono rispettivamente disporre di 6 e 3,5 mq, oppure entrambe devono disporre di almeno 0,9 cuccette / capo; i bovini da carne devono disporre di 2,5 mq / capo per soggetti fino a 400 Kg di peso vivo e di ulteriori 0,5 mq per ogni ulteriori 100 Kg di peso vivo fino ad un massimo di 4,5 mq per soggetti da 800 Kg e oltre; infine, solo negli allevamenti familiari possono essere adottate poste fisse purché tutti bovini non in lattazione siano liberi per almeno 60 gg/anno. In quest'ultimo caso può essere utilizzato come area di esercizio anche un paddock esterno. Questo può quindi utilmente integrare, ma non può sostituire i requisiti prescritti per la stalla.

- 3. Nel caso di allevamenti in soccida il soccidario (detentore) può richiedere la certificazione SQNBA come allevamento singolo (ed essere quindi titolare del certificato di conformità) anche se non risulta proprietario dei capi?**

R: Si, la richiesta può essere formulata o dal detentore o dal proprietario. Non possono chiederla entrambi contemporaneamente.

- 4. Nel caso in un cui un soccidante gestisca un unico allevamento in soccida deve essere considerato come gruppo di operatori della produzione primaria (si veda FAQ 53 secondo blocco al 15/06/2025) oppure può essere ritenuto operatore della produzione primaria singolo?**

R: In questo si parla di un soccidante e di un solo allevamento, si tratta quindi di un operatore della produzione primaria singolo

- 5. In merito a quanto previsto nell'allegato 1 parte C del DM 341750 del 02/08/2022 che recita al punto 2 comma b “per gli operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l’adesione”. Poiché nei piani dei controlli dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo e allevamento familiare, al punto 4, nel requisito relativo al Pascolo, è specificato che deve essere valutata l’intera zona di pascolamento a disposizione degli animali con tipologia di controllo documentale/ispettivo si richiede se la valutazione delle aree di pascolo di un allevamento che aderisce all’Ecoschema 1 livello 2 possa essere effettuata in loco per una parte dei pascoli dichiarati (con criteri di campionamento definiti nelle procedure dall’Odc) e tramite valutazione documentale, per la restante dei pascoli dichiarati, esaminando documenti di accompagnamento, fascicolo aziendale, mappe catastali/foto aeree, foto geolocalizzate ed altre eventuali evidenze documentali?**

R: Vedere risposta n.19 al 31 luglio 2025

- 6. Un allevamento che dispone di una stalla, alla quale è attribuito apposito codice di stalla da parte dell’ASL competente, può aderire al disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati integralmente al pascolo se dimostra di mantenere gli animali costantemente al pascolo e di non utilizzare la stalla, se non eccezionalmente?**

R: Sì

- 7. Nell'allevamento integrale al pascolo è ammessa la stabulazione (libera) delle vacche nella fase del preparto, parto e post-parto nel rispetto delle superfici coperte previste nell'area struttura del disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7)?**

R: Si è ammessa la stabulazione libera nel rispetto degli spazi minimi previsti per ogni categoria.

- 8. In un allevamento con ricorso al pascolo (allegato 7) è possibile prevedere dei gruppi di bovini che, per le caratteristiche degli animali stessi e dell'ambiente esterno, rimangono sempre al pascolo senza usufruire delle strutture di stabulazione? In tal caso è quindi corretto considerare le superfici coperte della stalla (area Struttura, punto 4 Libertà di movimento degli animali) solo per i capi che vengono effettivamente stabulati?**

R: Si, se le strutture sono utilizzate solo in caso di emergenza, non si applicano gli spazi minimi. In tutti gli altri casi, se utilizzati per il ricovero degli animali si devono garantire gli spazi minimi previsti e la presenza dei ripari.

- 9. È corretto considerare che i requisiti dell'AREA “Uso consapevole del medicinale veterinario” eccetto il primo relativo al valore DDD, devono essere rispettati dall'azienda a partire dal momento in cui fa domanda di certificazione?**

R: Sì.

- 10. La circolare AGEA del 27/06/2025, in relazione alla possibilità di accesso alla misura Eco-schema 1 Livello 2, precisa che possono richiedere il premio esclusivamente gli allevatori che applicano un disciplinare SQNBA che preveda il pascolamento. La stessa circolare al capitolo 6 Deroghe, precisa che l'adesione al SQNBA per l'Eco-Schema 1 Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, in considerazione che per questa tipologia di allevamenti il pascolo è obbligatorio ed è previsto dalla norma 848/2013 di riferimento. Tale norma infatti prevede che dal giorno di notifica gli allevamenti biologici praticino l'attività di pascolamento, indipendentemente dallo stato di certificazione. La deroga è ulteriormente ribadita nelle FAQ di dicembre 2024, che in risposta ad una domanda viene precisato che “l'Eco-Schema 1 Livello 2 prevede che gli allevamenti siano certificati al sistema SQNBA con pascolamento oppure siano certificati per il metodo biologico (il metodo biologico prevede obbligatoriamente il pascolamento). In considerazione di quanto indicato ed in linea con le disposizioni già date per SQNBA, si chiede se sia corretta l'interpretazione che le date di scadenza per la notifica in biologico dell'allevamento siano quelle già previste per l'adesione all'organismo di controllo e che non è discriminante lo stato di certificazione degli allevamenti (se abbiano terminato o meno la conversione), anche perché differenziata fra latte (6 mesi) e carne (12 mesi), in quanto il requisito fondamentale è il pascolamento.**

R: Al momento della domanda di aiuto PAC, per poter accedere alla deroga prevista dal secondo livello dell'Eco-schema 1 le aziende devono essere in possesso della certificazione biologica prevista dal Reg. n. 848/2013.

**11. Sempre in collegamento al quesito precedente si chiede di chiarire meglio la risposta alla FAQ 12 del 31 luglio 2025 con riferimento alla “certificazione biologica ufficialmente valida”, se sia quella prevista all’art. 7 paragrafo 1 del DL 148/2023 che relativamente ai compiti dell’organismo di controllo indica al punto a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all’articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio.**

R: Vedere risposta precedente.

**12. Tenuto conto della situazione straordinaria creatasi per il 2025 legata alle proroghe di adesione, si richiede se relativamente all’inizio della valutazione prevista entro 30 giorni dalla chiusura dell’esame istruttorio, i 30 giorni aggiuntivi previsti in casi particolari possano essere considerati concessi di default.**

R: I piani di controllo prevedono che l’OdC avvia la valutazione in situ entro 30 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria. I 30 giorni aggiuntivi non possono essere concessi di default. Tale periodo è prorogabile se opportunamente motivato e debitamente documentato.

**13. Disciplinare bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo. Il disciplinare allevamento familiare che è specifico per allevamenti con consistenza ridotta (fino a 50 capi, elevati a 90 in zona montana) al paragrafo 2. campo di applicazione non menziona l’allevamento integrale al pascolo ma, solamente la stabulazione libera su lettiera o cuccette e la stabulazione fissa. Per le aziende che praticano l’allevamento allo stato brado, il disciplinare da considerare è quello bovini in allevamento familiare o quello dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo?**

R: Si conferma la risposta alla FAQ n.13 al 31 luglio 2025.

**14. Disciplinare bovini allevamento familiare/con ricorso o integralmente al pascolo: La consistenza media su cui si basa la scelta del disciplinare, è quella che rileviamo nella colonna “Consistenza” di ClassyFarm?**

R: Si conferma.

**15. Disciplinare bovini allevamento familiare/con ricorso o integralmente al pascolo: Esiste un elenco ufficiale aggiornato dei comuni montani che possiamo consultare? Se sì, ce ne fate avere copia? Se no, su cosa basiamo la verifica?**

R: La classificazione è presente nel fascicolo aziendale

**16. Disciplinare bovini allevamento familiare/con ricorso o integralmente al pascolo:** Per aziende che hanno il centro aziendale in un comune ed i pascoli in un altro comune, quale comune si deve prendere come riferimento per stabilire se è in zona montana o meno?

R: Si deve utilizzare la classificazione contenuta nel fascicolo aziendale indipendentemente da dove viene svolto il pascolo.

**17. Disciplinare bovini allevamento familiare/con ricorso o integralmente al pascolo:** Qualora, come già accade, gli allevamenti fanno pascolare gli animali in montagna nei mesi primaverili – estivi (comune A) ed in pianura nei mesi autunno -invernali (comune B), qual è il comune da prendere come riferimento?

R: Si veda risposta precedente

**18. Disciplinare bovini allevamento familiare/con ricorso o integralmente al pascolo:** Se la consistenza varia da un anno all’altro e ciò dovesse implicare un disciplinare differente da quello scelto inizialmente, l’allevatore dovrà ripresentare la domanda di adesione per comunicare la variazione di disciplinare?

R: Si, deve fare una nuova domanda per dichiarare l’adesione ad un disciplinare diverso.

**19. Pascoli:** Qualora tutti gli animali fossero in stalla o in pascoli di pianura, che tipologia di controllo si può fare su quelli di montagna, ove non ci saranno animali? È sufficiente un controllo documentale sulla titolarità del pascolo (es. fascicolo aziendale, fida pascolo, ecc.)? È chiaro che, dall’anno prossimo, avendo 12 mesi a disposizione, si programmeranno le ispezioni anche in funzione della presenza degli animali al pascolo, così da verificare anche i terreni.

R: Vedere risposta n.19 al 31 luglio 2025

**20. ClassyFarm:** Sembra che non sia possibile caricare le evidenze fotografiche richieste per i pascoli.

R: E’ in corso l’implementazione del sistema ClassyFarm con tale finalità

**21. Classyfarm:** su alcuni punti delle check list manca la possibilità di rispondere con n/a (non applicabile) su requisiti ove ciò sarebbe pertinente. esempi riferiti alla check list dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo: al punto 30 “l’operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria ...”, sarebbe plausibile anche un n/a nel caso di nessuna somministrazione di trattamenti antibiotici (le opzioni conforme o nc non rispecchiano il caso). lo stesso dicasì per i punti 31 e 32 che si riferiscono a trattamenti specifici che potrebbero totalmente non avvenire in allevamento. L’opzione n/a ci dovrebbe anche essere per il requisito 33, allorquando l’allevamento è totalmente allo stato brado e non prevede stalla.

R: Il requisito si applica solo alla fase in stalla e non al pascolo (è coerente con il principio degli altri N/A assegnati).

**22. ClassyFarm:** Rimane da abilitare l’e-mail di alert per il cambio status

R: è in fase di rilascio. A breve saranno comunicate le modalità di attivazione del servizio

**23. Allevamenti in biologico, si chiede se ciò vale anche per le aziende che hanno già presentato prima notifica in biologico quest'anno (e che quindi sono ancora in conversione)?**

R: Vedere domanda n.10

**24. Allevamenti in biologico, si chiede se ciò vale anche per le aziende che presenteranno prima notifica in biologico da adesso a dicembre 2025 (che dunque saranno in conversione)?**

R: Vedere domanda n. 10.

**25. La consistenza media da prendere come riferimento è quella dell'anno solare precedente? Ed è quella che possiamo ufficialmente desumere da ClassyFarm?**

R: Si, oltre che dalla BDN il dato può essere verificato in ClassyFarm.

**26. Se oggi (2025) l'allevatore ha 60 capi, ai fini della misura Ecoschema 1, livello 2, sarà eleggibile per 60 capi o per 43,28/44? Chiedo scusa, vorremmo non entrare sulle questioni inerenti la premialità, ma gli allevatori lo chiedono a noi.**

R: Vedere risposta n.26 al 31 luglio 2025

**27. La verifica dei requisiti (per esempio superfici per capo) va riferita alla consistenza media (se fosse quella dell'anno precedente) o a quella reale al momento della valutazione?**

R: La verifica dei requisiti deve essere riferita alla consistenza reale

**28. In riferimento alla FAQ n.22 del 15 giugno 2025, non è chiaro quale sia il momento di riferimento per la verifica del valore di DDD in relazione all'accesso alla certificazione SQNBA e al pagamento del premio Eco-schema 1 - Livello 2.**

R: Il valore DDD è quello disponibile sul portale ClassyFarm al momento della verifica da parte dell'OdC.

**29. Se l'odc, dopo aver inserito l'azienda che ha fatto domanda in Classyfarm, trova il semaforo rosso sulla DDD, deve sospendere l'iter di certificazione in attesa che il semaforo diventi verde?**

R: Si. Con il semaforo delle DDD rosso non è possibile avviare la certificazione. Con il semaforo giallo (presenza di piano di rientro) non si blocca l'iter di certificazione ma l'odc deve verificare la presenza e l'applicazione del piano di rientro (vedi riga 40 disci. Bov latte in stalla)

**30. La certificazione SQNBA per Operatori della Produzione Primaria in forma associativa può essere richiesta da un Consorzio/Cooperativa di II livello, cioè un Consorzio o una Federazione tra Caseifici?**

R: La domanda di certificazione di gruppo per la produzione primaria può essere presentata esclusivamente da cooperative/associazioni di cui gli allevatori sono soci diretti.

Nel caso la cooperativa/associazione comprenda una struttura di trasformazione - a cui gli allevatori soci conferiscono la materia prima – dovranno essere presentate due domande distinte: una per la certificazione di gruppo degli operatori della produzione primaria e una per la trasformazione.

Conseguentemente l'OdC dovrà emettere due certificati distinti, uno per il gruppo di allevatori e uno per la struttura di trasformazione.

La certificazione di gruppo non può essere richiesta da forme associative di II livello (Consorzi, Cooperative, Federazioni tra caseifici etc.)

### **31. Svolgimento delle verifiche ed emissione dei certificati**

R: In attesa della Visita di Affiancamento gli OdC possono svolgere le attività di verifica, dando priorità agli allevatori che hanno presentato domanda di accesso all'Eco-schema 1, livello 2, come indicato nella nota MASAF n.0283595 del 23/06/2025 (disponibile al seguente link:<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/184489>) richiamata con i relativi allegati nella comunicazione ACCREDIA del 24/06/2025.

L'attività di delibera ed emissione dei certificati potrà essere completata solo a seguito dell'avvenuto accreditamento da parte di Accredia.

### **32. Per soddisfare il prerequisito di accesso, l'allevatore deve avere obbligatoriamente in Classyfarm la check list dell'autocontrollo?**

R: Il prerequisito di adesione al SQNBA prevede che l'Operatore della produzione primaria, soddisfi, tra l'altro, i requisiti legislativi, ovvero che abbia assenza di non conformità aperte relative al benessere animale, alla farmacosorveglianza e alla biosicurezza.

Se un'azienda è priva di un autocontrollo benessere negli ultimi dodici mesi, ClassyFarm, verificata la presenza di un controllo ufficiale benessere privo di non conformità negli ultimi 24 mesi, darà come soddisfatti i prerequisiti.

### **33. Quando può essere avviato il piano di rientro per le DDD?**

R: Per quanto riguarda le DDD, se si è sopra la soglia di riferimento, occorre distinguere:

Se non è stata raggiunta la riduzione del 10% rispetto alla propria soglia del 2022, è comunque possibile attivare il piano di rientro, purché la soglia di partenza non superi di oltre il 50% la soglia di riferimento. Una volta avviato, il piano di rientro deve essere concluso entro il periodo previsto dai piani di controllo, che può arrivare fino a 12 mesi.

Da considerare la seguente tempistica:

Se si avvia il piano di rientro in questo periodo, il piano dovrà essere concluso entro l'uscita dei nuovi dati al termine del periodo di sorveglianza (30 settembre);

Se si avvia a partire dal mese di ottobre, invece, si avranno a disposizione 12 mesi per rientrare nei limiti previsti.

**34. L' OdC ha un periodo di 30 giorni per avviare la valutazione in situ a partire dall'esito positivo dell'istruttoria tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, se opportunamente motivato. La data in cui l'istruttoria è stata approvata corrisponde alla data di presentazione della domanda?**

R: Classyfarm registra la data di caricamento dell'azienda da parte dell'odc.

Dal momento che l'odc ha verificato in Classyfarm che il semaforo dei prerequisiti è verde e quello delle DDD è verde o giallo (esito positivo dell'istruttoria) deve avviare entro 30 gg la valutazione in situ.

**35. Il veterinario aziendale/incaricato dopo che ha fatto la check list in classyfarm (prima del SQNBA) può vedere se il semaforo di accesso dell'allevatore è rosso o verde?**

R: Sì, il veterinario aziendale/ incaricato dopo 48 ore dalla compilazione della check-list di autocontrollo benessere, vede nei cruscotti di Classyfarm il semaforo e può verificare se il prerequisito è o meno rispettato.

**36. In fase di sorveglianza il CAB può svolgere un campionamento delle aree, anziché vederle tutte?**

R: No, le durate minime stabilite sono applicabili sia in fase di certificazione iniziale che di mantenimento e devono comprendere la valutazione di tutte le aree dello stabilimento, inclusa l'eventuale raccolta di documentazione.

**37. È possibile accettare le domande di adesione e procedere con l'iter di certificazione di aziende che hanno il semaforo DDD bianco?**

R: Si, l'assenza di un colore (verde, giallo o rosso) nella colonna del farmaco di Classyfarm significa che non è presente alcun valore di DDD.